

30512-21

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
addi - 4 AGO 2021  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Carmela Lanzuse*



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 32  
d.lgs. 19/08 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

MARIA VESSICHELLI  
EDUARDO DE GREGORIO  
MARIA TERESA BELMONTE  
BARBARA CALASELICE  
ANGELO CAPUTO

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 678/2021  
UP - 02/03/2021  
R.G.N. 32640/2020

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

~~udito~~ il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA

che ha concluso chiedendo *l'accusabilità del reato*

~~udito il difensore~~

## RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, a carico degli imputati (omissis) , (omissis) e (omissis) per i delitti ex artt 610, 582 cp aggravati dalle condizioni di minorata difesa e dell'odio razziale; fatti compiuti ad Agosto 2018. La Corte ha ritenuto comprovate la condotte attribuite agli imputati in concorso, consistite nell'aver dapprima minacciato un gruppo di ragazzi africani, costringendoli ad allontanarsi dal luogo ove erano salendo su un pulmino; in seguito di averli seguiti su auto ed aver accerchiato il veicolo costringendolo a fermarsi, obbligandoli a scenderne con minaccia, anche di morte e di aver cagionato lesioni agli stessi. L'aggravante dell'odio razziale è stata ravvisata per le espressioni dispregiative più volte adoperate nei confronti delle persone offese durante la realizzazione delle condotte illecite.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore di fiducia, articolando ciascuno due motivi di ricorso dal contenuto in sostanza sovrapponibile e che, pertanto, si può riassumere unitariamente.

1.1 Con il primo comune motivo si è dedotta l'illogicità per contraddittorietà e l'omessa motivazione riguardo alle doglianze presentate nel giudizio di appello. La Corte non avrebbe colto le incongruenze nelle dichiarazioni delle persone offese e dei testi estranei ai fatti, che impedivano di definire con la necessaria chiarezza il ruolo svolto da ciascuno degli imputati nel corso delle articolate attività delittuose loro ascritte; né sarebbe risultata provata la pronunzia di frasi esprimenti la ritenuta finalità di odio razziale da parte di ognuno di essi, ad eccezione di una frase pronunciata a Partinico da (omissis) , che a parere della difesa non avrebbe tale finalità.

1.2 Tramite il secondo motivo si è dedotta la violazione di legge e l'illogicità di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

In data 19.2.2021 è pervenuta nota da parte del difensore di fiducia degli imputati, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. In data 23/02/2021 e 24.2.2021 i difensori delle parti civili, avvocato (omissis) ed avvocato (omissis) hanno depositato conclusioni e nota spese.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con,

esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109).

2. Il primo motivo di ricorso, che presenta doglianze in sostanza sovrapponibili per tutti i giudicabili, è affetto dal citato vizio di inammissibilità, essendo ripetitivo dei motivi di appello, già adeguatamente esaminati e risolti dai Giudici del merito e non avendo relazione critica con l'ampia, adeguata e logicamente ineccepibile motivazione resa dalla Corte territoriale. Invero, i Giudici di appello hanno linearmente ricostruito il fatto – dalla pagina 14 alla pagina 16 del testo – in base alle dichiarazioni, in sostanza concordi, delle persone offese, pur dando conto di alcune sbavature marginali delle narrazioni, che non inficiano la complessiva plausibile ricostruzione della dinamica delittuosa, né il sinergico coinvolgimento degli imputati; inoltre, si è tenuto conto della prova costituita dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente nella strada ove avvenne l'accerchiamento ad opera degli imputati, che fecero uso di tre auto che bloccarono il pulmino sul quale erano i giovani africani; infine si è dato conto che i certificati medici attestavano le lesioni subite dalle persone offese. A completamento del percorso logico argomentativo la motivazione ha poi esaminato – pagine 17 e 18 – le singole posizioni degli attuali ricorrenti, evidenziando per ciascuno di essi gli elementi probatori ritenuti significativi ai fini della conferma della responsabilità.

2.1 Riguardo a tale ben strutturato impianto motivazionale in sostanza la difesa ha omesso di esprimere argomentate critiche, limitandosi a sottolineare le discrasie, a suo parere, presenti nelle dichiarazioni delle persone offese – di cui la motivazione ha dato conto – senza neppure sfiorare con censure ragionate gli altri elementi di prova a sostegno della decisione e senza considerare che (omissis) e (omissis) nei rispettivi interrogatori di garanzia, avevano ammesso di aver partecipato alla violenta aggressione, pur tentando di ridimensionarne la gravità, come puntualmente annotato dai Giudici palermitani.

2.2 Facendo corretto uso degli insegnamenti di questa Corte in tema di concorso di persone nel reato la Corte distrettuale ha chiarito che la responsabilità gravante sugli imputati è stata ritenuta a questo titolo, puntualizzando che ciascuno degli imputati, pur con apporti di diversa intensità ma egualmente rilevanti e convergenti, ha cooperato ad aggredire fisicamente le vittime delle condotte delittuose, esprimendo piena comunanza di intenti e contribuendo reciprocamente a fomentare l'aggressività di ognuno di essi.

3. Quanto alla censura circa la sussistenza dell'aggravante dell'odio razziale occorre osservare che la Corte palermitana ha fatto buon governo dei principi espressi della giurisprudenza di legittimità. Appare utile ricordare che, secondo la lezione di questa Corte, la circostanza aggravante prevista dall'art. 604-ter cod. pen. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. Fattispecie,

sovrapponibile alla presente, relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto "negro di merda". Sez. 5 - , *Sentenza n. 307 del 18/11/2020 Ud. (dep. 07/01/2021 ) Rv. 280146.* In senso conforme Sez. 5, *Sentenza n. 7859 del 02/11/2017 Ud. (dep. 19/02/2018 ) Rv. 272278.*

3.1 Nel caso in esame la Corte d'Appello ha valorizzato le ripetute espressioni : *negri o neri di merda* pronunziate dagli imputati in un contesto di forte aggressività e minacce ed accompagnate da espressioni di intolleranza verso la presenza in Italia e nel territorio di riferimento di persone di origine africana ( *che ci fate qua tornatevene in (omissis)*); inoltre, ha condivisibilmente ritenuto che già l'uso della parola *negro* che, secondo l'opinione ed il liguaggio comuni ha un significato discriminatorio ed offensivo, come se denotasse di per sé una inferiorità razziale e genetica è, pertanto, significativo di un sentimento di avversione ed odio razziale verso la persona alla quale la parola stessa è diretta. Tali espressioni, in considerazione del contesto probatorio emerso nel corso del giudizio di merito, sono sicuramente state adoperate dagli attuali ricorrenti con la consapevolezza del senso di disprezzo razziale ed etnico ad esse collegato, discendendone, quindi, la configurabilità dell'aggravante contestata. Così. Sez. 5, *Sentenza n. 30525 del 04/02/2013 Cc. (dep. 15/07/2013 ) Rv. 255558.*

4. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo del ricorso che ha lamentato la negatoria delle circostanze attenuanti generiche. Le attenuanti in parola sono state correttamente rifiutate, in considerazione delle gravi modalità dei fatti, in sostanza una *spedizione punitiva per motivi di disprezzo razziale*, con uso di bastoni di legno per colpire le persone offese, ed a causa dei precedenti gravanti su ciascuno dei tre imputati, del tutto giustificatamente ritenuti *socialmente pericolosi ed inclini alla violenza personale* .

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dalla soccombenza nel presente giudizio deriva la condanna degli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili difese dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis), ammesse al patrocinio dello Stato, spese che saranno determinate ad opera del competente giudice del merito.


#### PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle ppcc difese dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis), ammesse al patrocinio dello Stato, spese da determinarsi ad opera del competente Giudice del merito.

Deciso il 2.3.2021

Il Consigliere estensore

Dr. Eduardo de Gregorio



Il Presidente

Dr.ssa Maria Vessichelli

